

PROROGA TERMINI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI

LEGGE 25 febbraio 2016, n. 21

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (16G00029) (GU Serie Generale n.47 del 26-2-2016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/2016

.....

Art. 4. Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa

2. L'adeguamento delle **strutture adibite a servizi scolastici** alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi previste dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il **31 dicembre 2016**.

2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 ottobre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016":

“Per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al **31 dicembre 2016** per le **strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto**, esistenti al 21 maggio 1994 (DM 09.04.1994 n° 116, regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere), che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio (DM 16 marzo 2012).”